

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Determinazione n. 56 del 10.11.2023

- **Affidamento diretto (ex art. 56, co. 1, lettera "h)", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), al prof. avv. Giovanni Capo, del servizio/incarico di patrocinio legale e processuale per la proposizione di appello avverso la sentenza n. 4127/2023 con cui il Tribunale Ordinario di Salerno ha condannato "EcoAmbiente Salerno SpA", in solido con la Provincia di Salerno, al pagamento di somme in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla refusione delle spese di lite;**
- Nomina Rup.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» è società interamente partecipata dall'«Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale di Salerno» (nel seguito, anche «EdA Salerno»);

- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EdA Salerno n. 10 del 06.08.2020, recante la scelta di non ricorrere, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione dell'Impianto T.M.B. di Battipaglia, delle discariche cc.dd. "post mortem" e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, a procedura ad evidenza pubblica, è stato disposto affidamento "in house providing" dei Servizi precitati alla «EcoAmbiente Salerno S.p.A.»;

- la «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» è gestita da un Organo Amministrativo in composizione collegiale (Consiglio di Amministrazione), per effetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27.07.2023;

- con delibera adottata in data 21.01.2021, il C.d.A. di questa Società "in house", in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 19.2 del vigente Statuto societario, ha delegato il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e/o quotidiana della Società, anche comportanti impegno di spesa fino alla somma di € 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre accessori di legge, prescrivendo che – per gli atti, in particolare, comportanti impegno di spesa di importo compreso tra € 10.000,01, oltre accessori di legge, ed € 75.000,00, oltre accessori di legge - dovrà provvedere a mezzo formale ed apposita determinazione scritta recante numerazione



progressiva e stabilendo altresì che «in caso di affidamento esterno di servizi e/o forniture e/o lavori di valore non superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge, dovrà - salva la facoltà di optare di ricorrere a formale e più dettagliato atto di determinazione scritta - provvedere attraverso sottoscrizione di apposito "Ordinativo";

Premesso, altresì, che:

a) con precedente determina n. 454 del 10.11.2020, a firma dello Scrivente nell'allora qualità di "Liquidatore Unico" di questa Società pubblica, è stato conferito al prof. avv. Giovanni Capo del Foro di Salerno l'incarico di patrocinio processuale nel giudizio (R.G. 6580/2014) incardinato dalla Provincia di Salerno avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il "Consorzio di Bacino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani – Salerno 2" per la restituzione della somma di € 2.636.500,04, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, pagati dall'Ente provinciale medesimo per la gestione post-operativa di siti di stoccaggio definitivo e provvisorio dei RR.SS.UU. provenienti dai Comuni della provincia di Salerno;

b) nel giudizio sopra citato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita chiedendo, con apposita domanda riconvenzionale, la condanna della Provincia di Salerno e della "EcoAmbiente Salerno SpA" (all'epoca in liquidazione) al pagamento, in solido tra essi, della somma di € 2.364.266,75 a titolo di ripetizione del contributo versato alla Provincia di Salerno ai sensi dell'art. 11, co. 7, D.L. 195/09 e chiedeva/otteneva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa di questa Società pubblica;

c) all'esito del giudizio, l'adito Tribunale ordinario di Salerno, con sentenza 02.10.2023 n. 4127, ha condannato questa Società, in solido con la Provincia di Salerno, al pagamento di € 741.717,49 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre alla refusione delle spese di lite quantificate in € 15.659,00, oltre accessori di legge;

d) a seguito di apposita interlocuzione con il sopra citato Legale incaricato di patrocinare questa Società nel richiamato giudizio di I grado, è emerso (v. nota acquisita al Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 06.11.2023 n. 20230004542) che appaiono sussistenti i presupposti per la proposizione di gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno;

e) mancando, nell'organico aziendale, personale in possesso delle necessarie competenze ed abilitazioni di legge per il dispiegamento di opportuno patrocinio legale e processuale, imprescindibile al fine di far valere le ragioni di questa Società nell'incardinando giudizio di II grado, si rende necessario affidare apposito incarico a Professionista esterno;

f) il conferimento degli incarichi di patrocinio processuale agli avvocati del libero Foro non impone una preventiva ed apposita selezione comparativo-competitiva e/o ad evidenza pubblica per la scelta del Professionista da incaricare (l'art. 56, co. 1, lettera "h)", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023 esclude, infatti, dall'applicabilità della disciplina contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, i «servizi legali» e, in particolare, quelli concernenti «la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (...)



in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro (...)»);

g) in ogni caso, a norma dell'art. 14, comma 1, lettera "b)", del D.Lgs 36/2023, per gli affidamenti di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, oltre accessori di legge, è sempre possibile procedere mediante «*affidamento diretto*», anche senza previo confronto preventivo;

Considerato che:

I- a seguito di apposita interlocuzione, il prof. avv. Giovanni Capo (già incaricato del patrocinio processuale in primo grado e dal cui curriculum professionale emergono competenze ed esperienze idonee) si è dichiarato disponibile all'espletamento dell'incarico di proposizione del gravame di che trattasi, a fronte di un compenso professionale complessivo pari ad € 15.641,29, comprensivi di rimborso forfettario (ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014), oltre Cnap ed iva (ove dovuti) nonché "spese vive" documentate;

II- l'importo del compenso richiesto dal Professionista risulta congruo - viepiù alla luce dell'importanza anche economica che la vertenza riveste per gli interessi di questa Società pubblica - anche alla luce delle risultanze di cui al D.M. 55/2014 («*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*») e, dunque, pienamente rispondente al "principio di economicità";

III- è possibile, nella specie, rinunciare alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici (art. 117, commi 1 e 9, del D.Lgs. 36/2016) sia in virtù del fatto che la vigente normativa di settore (art. 3, co. 5, lett. "e", L. 148/2011) già impone agli avvocati del libero foro di munirsi di Polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità professionale, sia perché l'affidamento a farsi esula – come precisato - dall'applicazione del richiamato Codice dei contratti (e, dunque, dall'applicabilità stessa dei commi 1 e 9 del sopra indicato art. 117), sia perché – quand'anche i precitati commi 1 e 9 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 risultassero applicabili anche agli affidamenti di servizi legali - l'importo del corrispettivo professionale richiesto è inferiore alle soglie prescritte dalla legge per gli "affidamenti diretti" e consente, come tale, di rinunciare (ex art. 53, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in base anche a quanto chiarito dalla Delibera Anac 27.2.2019 n. 140, che – seppur resa in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al citato D.Lgs. 36/2023) alla «*garanzia definitiva*» prevista dall'art. 117, co. 1, del nuovo Codice dei contratti, nonché - in ossequio a quanto chiarito dal Parere Anac Funz. Cons. n. 27/2022 (che – seppur, anch'esso, reso in vigenza e con riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 – appare più che ragionevolmente applicabile anche in vigenza del nuovo Codice dei contratti di cui al precitato D.Lgs. 36/2023) - alla «*polizza a saldo*» di cui all'art. 117, co. 9, del D.Lgs. 36/2016;

DETERMINA/DISPONE:

1) l'affidamento diretto (ex art. 56, co. 1, lettera "h)", numero 1, alinea 1.2, D.Lgs. n. 36/2023), al **prof. avv. Giovanni Capo** (con studio in Salerno, alla Piazza Francesco Alario, n° 1,



iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno; C.F.: CPAGNN67C11C361Z), del patrocinio legale e processuale per l'incardinamento di idoneo e rituale gravame avverso la sentenza indicata in epigrafe e meglio descritta nella su estesa parte motiva;

2) che – salvo quanto previsto al punto 8 che segue - l'incarico avrà durata fino alla conclusione dell'*incardinando* giudizio d'appello;

3) che l'affidamento comporta, per questa Stazione Appaltante, un impegno massimo di spesa, a valere sui fondi propri di bilancio, pari ad € **15.641,29 (quindicimilaseicentoquarantuno/29)** comprensivi di rimborso forfettario ex art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 ed anche di eventuali oneri/costi di domiciliazione, oltre Cnap ed iva (se dovuti) nonché "spese vive" documentate;

4) che – fermo quanto prescritto nei punti 5, 8 e 9 che seguono - l'importo complessivo da versare, in concreto, al Professionista incaricato andrà, entro il limite massimo di spesa indicato sub 3, quantificato "a consuntivo" e ridotto opportunamente nel caso in cui una o alcune delle fasi dell'incarico, come declinate nel precitato D.M. 55/2014 («*Fase di studio della controversia*», «*Fase introduttiva del giudizio*», «*Fase istruttoria e/o di trattazione*», «*Fase decisionale*»), non dovessero tenersi;

5) che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, troverà applicazione il disposto di cui all'art. 4, co. 6, D.M. 55/2014 e al Professionista spetteranno le somme maturate (rispetto e proporzionalmente al compenso fissato sub 3) per le prestazioni già eseguite, oltre ad un importo pari ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) delle somme residue di cui al precitato compenso sub 3;

6) che, al Professionista incaricato, previo favorevole esito delle propedeutiche verifiche di legge, venga liquidato, alla firma della procura alla lite (art. 83, c.p.c.), acconto pari al 30% (trenta per cento) dell'importo indicato sub 3, oltre eventuali "spese vive" documentate, e saldo alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale che definisce l'*incardinando* grado d'appello;

7) di rinunciare, con riferimento all'affidamento/incarico sopra disposto, per le ragioni esposte nella sopra riportata parte motiva, alla «*garanzia definitiva*» ed alla «*polizza a saldo*» previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023;

8) che, in caso di recesso/revoca (che la S.A., con preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, potrà disporre per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta), il Professionista dovrà continuare a svolgere l'incarico fino alla data all'uopo comunicata dalla S.A. medesima e – in deroga anche a quanto prescritto dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 – avrà titolo esclusivamente a ricevere le spettanze maturate per l'attività prestata fino alla concreta cessazione della prestazione;

9) che, nel caso in cui – all'esito dell'*incardinando* giudizio d'appello – l'Autorità giudiziaria adita dovesse condannare la/e controparte/i a pagare un determinato importo a titolo di refusione delle spese di lite, siffatto importo verrà stralciato dalle somme che questa S.A. è chiamata a versare a titolo di compenso del Legale incaricato (come determinato sub 3) e verrà versato al



Legale medesimo nella sola ipotesi di successiva, documentata e comprovata irrecuperabilità (a seguito, ove necessario, anche di apposita procedura giurisdizionale di recupero coattivo che il sopra indicato Legale designato sarà chiamato a svolgere senza oneri economici aggiuntivi a carico di questa Società pubblica) del relativo credito nei confronti della/e controparte/i condannata/e;

10) di nominare, quale Rup/Dec (ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed art. 31, co. 1, dell'«*Allegato II.14*» al D.Lgs. precitato) dell'affidamento, il **dott. Vincenzo Caputo**, dipendente aziendale, il quale provvederà a tutti gli adempimenti (operativi, amministrativi e di legge) per il corretto affidamento dell'incarico e la rituale verifica del regolare andamento del conseguente rapporto negoziale con il Professionista designato;

11) di dare mandato al nominato Rup di provvedere ad approvvigionarsi e custodire agli atti la copia completa della Polizza R.C. professionale (ex art. 3, co. 5, lett. "e)", L. 148/2011), in corso di validità, del Professionista incaricato;

12) che – ove necessario e/o opportuno ed in ossequio a quanto previsto e consentito dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e chiarito dal Parere Mit/Mims 15.6.2022 n. 1364 – l'affidamento potrà essere formalizzato mediante sottoscrizione di copia della presente determina o mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che varranno come "*accettazione*" e formale conclusione del contratto-disciplinare di affidamento dell'incarico professionale, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate, come integrate – nelle sole parti non disciplinate – dalla normativa tecnica di settore afferente l'esecuzione a "*regola d'arte*" degli incarichi di patrocinio processuale da parte e per mano degli avvocati del libero Foro;

13) che - a termini dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2013 (ancora applicabile, fino al 31.12.2023, in forza del disposto di cui all'art. 225, co. 2, del D.Lgs. 36/2023), nonché delle «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» approvate con delibera del Consiglio dell'Anac 8.11.2017 n. 1134, nonché ancora delle "*FAQ Anac in materia di trasparenza (sull'applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)*" - la presente determina va pubblicata, a fini di "*pubblicità e trasparenza*", sul «*Profilo committente*» (sito web istituzionale) di questa S.A., all'interno della Sezione «*Società trasparente*», Sottosezione «*Consulenti e collaboratori*»;

14) che il presente provvedimento venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al Rup/Dec (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al «*Responsabile dell'Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.



«EcoAmbiente Salerno SpA»
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino